

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata domiciliare del Comune di Fidenza (PR) – Periodo di gestione: anni 3 (tre).

L'anno *duemilaventitre* il giorno -- del mese di ---- tra:

- SAN DONNINO MULTSERVIZI SRL, con sede in Fidenza (PR) e domiciliata ai fini del presente atto in Fidenza (PR), via Gramsci n. 1/b, codice fiscale e partita iva 02202290348, in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Uliana FERRARINI, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di San Donnino Multiservizi Srl n. – del ----- (nel seguito, per brevità, anche “San Donnino”);

E

- _____, con sede legale in _____
Via _____, capitale sociale Euro _____,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____
al n. _____ C.F. _____ P. IVA _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via _____, in persona di Legale Rappresentante,
Sig. _____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

OPPURE

- _____, con sede legale in _____
Via _____, capitale sociale Euro _____,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____
al n. _____ C.F. _____ P. IVA _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via _____, in persona del Legale Rappresentante,
Sig. _____ nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____,
Via _____, capitale sociale Euro _____,
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____,
P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO

- a) che San Donnino Multiservizi Srl, Società a capitale interamente pubblico con Socio Unico il Comune di Fidenza, svolge il servizio RSU nel territorio comunale di Fidenza secondo la formula dell’*“in house providing”*;
- b) che San Donnino Multiservizi srl, in ossequio alle determinazioni assunte dal

- Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 aprile 2023 (delibera n. _____), ha deliberato l'indizione di una procedura aperta, telematica per l'affidamento dei servizi di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice CER EER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata domiciliare del Comune di Fidenza (PR) – Periodo di gestione: anni 3 (tre);
- c) che a tal fine San Donnino Multiservizi srl ha indetto - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____, nella piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data _____, e pubblicato sul _____ e pubblicato per estratto gli avvisi dei bandi sui quotidiani _____ la procedura aperta telematica per l'affidamento dei suddetti servizi;
 - d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura di cui sopra a tal fine indetta da San Donnino Multiservizi Srl e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "**Contratto**"), ivi compresa il Capitolato Speciale di Appalto nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
 - g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per San Donnino nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alle stesse riferite;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- a) l'Allegato "**A**" (Capitolato Speciale d'Appalto);
- b) l'Allegato "**B**" (Offerta Economica);

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle

disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per San Donnino Multiservizi Srl. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

- c) dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente e da norme vigenti che hanno carattere imperativo, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

San Donnino Multiservizi srl affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08, provenienti dal territorio comunale di Fidenza (PR) gestito da San Donnino Multiservizi Srl, per un periodo di anni 3 (tre), oltre alla c.d. proroga tecnica di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, secondo le condizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sulla scorta dei dati storici in possesso di San Donnino Multiservizi, il quantitativo presunto da smaltire è di:

- 2.400 tonnellate annue;
- 7.200 tonnellate per la durata dell'appalto (anni 3).

Il trasporto del materiale sarà effettuato da San Donnino Multiservizi Srl.

Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di San Donnino Multiservizi srl ad effettuare il Servizio, stimato in un complessivo di spesa pari a Euro _____,00 (_____), IVA esclusa. Il suddetto importo è stimato, essendo la sua effettiva quantificazione legata alle esigenze di intervento che emergeranno in corso di appalto.

Tutte le prestazioni potranno essere soggette ad aumento o diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (comma 12 art. 106 del D. Lgs.50/2016).

Articolo 3

Durata

Il presente Contratto ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. È comunque vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da San Donnino Multiservizi srl per l'individuazione dell'eventuale nuovo fornitore non si fosse

ancora compiuta o terminata, oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione del contratto, a patti e condizioni invariate, fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di proroga deve avvenire da parte di San Donnino Multiservizi srl tramite PEC almeno 60 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

La proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione.

Articolo 4

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

L'esecuzione dei Servizi e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, San Donnino Multiservizi srl potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di San Donnino Multiservizi Srl, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli ulteriori atti della Procedura;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a San Donnino Multiservizi srl di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, alla normativa tutta vigente in materia;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) comunicare tempestivamente a San Donnino Multiservizi srl le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa dedicata all'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;

f) a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

g) a manlevare San Donnino Multiservizi dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da San Donnino Multiservizi srl e/o da terzi autorizzati.

Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, a San Donnino Multiservizi srl.

Il Fornitore si obbliga a consentire a San Donnino Multiservizi srl di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da San Donnino Multiservizi srl.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a San Donnino Multiservizi srl di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando che i Servizi e le prestazioni contrattuali tutte dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza dei quantitativi conferiti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 5

Modalità e termini di esecuzione

Il servizio dovrà essere seguito nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché nell'offerta Economica, in ogni caso uniformandosi alla normativa vigente.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi richiamati nella presente scrittura, San Donnino Multiservizi può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 6

Controlli

San Donnino Multiservizi si riserva la facoltà di eseguire controlli amministrativi ai sensi della L. 55/90, oltre ai controlli tecnici nella sede del cantiere di lavoro.

Articolo 7

Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione

Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale del Contratto" il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso San Donnino Multiservizi srl per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di San Donnino Multiservizi srl. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono i seguenti: numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, indirizzo e-mail _____.

Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare a San Donnino Multiservizi srl, e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma.

Per parte sua San Donnino Multiservizi srl indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. _____, il quale rappresenta l'interfaccia di San Donnino Multiservizi srl nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto.

I recapiti del Direttore Esecuzione del Contratto sono di seguito riportati:

- numero telefono fisso _____ cell. _____ ;
- indirizzo e-mail _____.

Articolo 8

Corrispettivi della prestazione

I corrispettivi dovuti al Fornitore da San Donnino Multiservizi per le prestazioni contrattuali, sono indicati nell'offerta economica, corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel piano adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e, sono pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato da San Donnino Multiservizi srl in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa ai Servizi correttamente effettuati nel mese precedente, relativamente alle attività oggetto del presente contratto. Il Fornitore ai fini del

pagamento di singole fatture, dovrà trasmettere a San Donnino Multiservizi srl, unitamente a ciascuna delle dette fatture, tutta l'ulteriore documentazione atta a rendere noti i dettagli delle attività, che consentano a San Donnino Multiservizi srl l'effettuazione dei controlli propedeutici ai pagamenti.

In ciascuna fattura emessa il Prestatore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA come di legge, ma San Donnino procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: *“Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72”* e la stessa dovrà essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.sandonnino.it e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e al CIG (Codice identificativo Gara).

In caso di non rispondenza della fattura agli impegni contrattuali assunti, il Prestatore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.

L'importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da San Donnino Multiservizi srl secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione redatta secondo il fac-simile fornito da San Donnino Multiservizi srl relativamente ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ed anche in caso di ritardato pagamento, il Prestatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, San Donnino Multiservizi srl potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Prestatore.

Sulle somme dovute da San Donnino Multiservizi srl al Prestatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di San Donnino Multiservizi srl di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. Le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza.

Le penali che, ricorrendone i presupposti, San Donnino Multiservizi srl può applicare all'Appaltatore sono le seguenti:

a) Inosservanza generica degli obblighi di cui al presente capitolato.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato ed atteso che il servizio oggetto dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, l'Appaltatore ha l'obbligo di avviare immediatamente all'infrazione contestata; ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei tempi indicati, San Donnino Multiservizi avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e a fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori e/o gli interventi necessari per il regolare

adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali e delle maggiori spese. Il Responsabile del Procedimento potrà applicare nel caso specifico ed a seconda della gravità dell'inosservanza rilevata, una penale variabile tra €. 500,00 (cinquecento/00) ed €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni singola violazione.

b) Servizio effettuato in ritardo.

In caso di accertato ed immotivato ritardo nelle fasi di scarico superiore alle ore 1 (una) decorrenti dall'orario in cui il carico giunge presso l'impianto, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo caso di ritardo, con facoltà di addebitare all'Appaltatore anche i maggiori costi per l'eventuale effettuazione di lavoro straordinario da parte di personale aziendale.

c) Mancato conferimento del rifiuto.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore impedisca il conferimento del rifiuto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far effettuare i conferimenti presso altri impianti, addebitando all'Appaltatore una penale pari al + 20% (venti per cento) del corrispettivo del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni.

Nel caso in cui la mancata possibilità del conferimento si verifichi per più di 2 (due) volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito dei maggiori danni conseguenti.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengano previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte di San Donnino Multiservizi, di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente qualora ricorra una delle ipotesi descritte dalla presente fattispecie.

Articolo 11

Cauzione

A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di San Donnino Multiservizi srl per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.

Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di San Donnino Multiservizi srl a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che San Donnino Multiservizi srl, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti di San Donnino Multiservizi srl a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di San Donnino Multiservizi srl verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di San Donnino Multiservizi srl.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, San Donnino Multiservizi srl ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- b) che San Donnino Multiservizi srl abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di San Donnino Multiservizi srl, ciò anche nel caso in cui il Fornitore debba citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, San Donnino Multiservizi srl ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima San Donnino Multiservizi srl.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

Articolo 13

Risoluzione

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo pec da parte di San Donnino Multiservizi per porre fine all'adempimento, San Donnino Multiservizi ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

In ogni caso, ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si conviene che San Donnino Multiservizi potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec, il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno, nei seguenti casi:

- a) grave inadempienza o significativa difformità della prestazione, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni;
- b) il ripetersi, nel corso dell'anno solare, di almeno 3 (tre) inadempienze debitamente contestate;
- c) superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di San Donnino Multiservizi, ai sensi del precedente articolo 11;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuto nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
- f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del Contratto, ai sensi del successivo articolo 15;
- g) negli altri casi previsti dai successivi articoli relativi a Fatturazione e pagamenti, Riservatezza, Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, Trasparenza, Condizioni Risolutive espresse.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, San Donnino Multiservizi ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto di San Donnino Multiservizi al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 14

Recesso

Ferma restando l'applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, San Donnino Multiservizi ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, modifica o accorpamento di funzioni;
- c) sopravvenuto motivi interesse pubblico, rivalutazioni dell'interesse pubblico originario, sopravvenienze fattuali o giuridiche;
- d) qualsiasi ulteriore determinazione da parte degli organi competenti in merito agli impianti di chiusura del ciclo minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 3 agosto 2021, n.

363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mezzo pec.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di San Donnino Multiservizi dei servizi, purché effettuati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ferma restando la disciplina in caso di perdita dei requisiti generali in capo all’operatore economico, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza in passato giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi; infatti, in detti casi, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di San Donnino Multiservizi.

Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, San Donnino Multiservizi ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi Srl.

In caso di recesso di San Donnino Multiservizi ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso spese.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di San Donnino Multiservizi e/o terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Fornitore ha stipulato una adeguata copertura assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare a San Donnino Multiservizi, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali ecc.

In particolare, detta polizza, tiene indenne San Donnino Multiservizi, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare a San Donnino Multiservizi, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personale, ecc.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per San Donnino Multiservizi, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di San Donnino Multiservizi azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, San Donnino Multiservizi è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di San Donnino Multiservizi, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di San Donnino Multiservizi srl, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n.

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:

- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con San Donnino Multiservizi srl;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.

E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfettaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, San Donnino Multiservizi srl avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19

Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, l'esecuzione dei seguenti servizi:

A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere a San Donnino Multiservizi srl la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di San Donnino Multiservizi srl per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da San Donnino Multiservizi srl inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di San Donnino Multiservizi srl né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20

Foro competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. San Donnino Multiservizi srl tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.sandonnino.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono

al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a San Donnino Multiservizi srl per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 23

Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di San Donnino Multiservizi srl di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, San Donnino Multiservizi srl - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 25

Codice Etico, Modello 231, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicati sul sito istituzionale di San Donnino Multiservizi srl. Il fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con San Donnino Multiservizi srl e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di precedente comma, San Donnino Multiservizi srl, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 26

Clausola finale

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di San Donnino Multiservizi srl non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima San Donnino Multiservizi srl si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti

ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Modalità e termini di esecuzione); Articolo 8 (Corrispettivi della prestazione); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti di autore); 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 26 (Codice Etico, Modello 231, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione), Articolo 27 (Clausola finale).

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO “A” - Capitolato Speciale d’Appalto;

ALLEGATO “B” - Offerta Economica.